

Dispositivo n. 79 del 10.02.2015

OGGETTO: Procedimento penale n. 2364/09 R.G.N.R. e n. 1398/13 R.G - sentenza n. 137/14. Rimborso delle spese legali al Rag. Vitale Gattuso già Presidente pro tempore del Co.In.R.E.S. ATO PA4.

IL LIQUIDATORE

PREMESSO che:

- Con nota del 05.11.2014 e nota del 16.01.2015 (assunte rispettivamente al protocollo Co.In.R.E.S. n. 6815/14 e 126/15), il Rag. Gattuso Vitale ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale n. 2364/09 R.G.N.R. e n. 1398/13 R.G (Tribunale Penale di Termini Imerese) al quale lo stesso è stato sottoposto nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e presidente del consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ATO PA4;
- Con riferimento a tale procedimento, il Tribunale Penale di Termini Imerese , con sentenza n. 137/14 ha disposto l'assoluzione del Rag. Vitale Gattuso con la seguente formula: *"il fatto non sussiste"*;
- Attraverso le richiamate note, il Rag. Vitale Gattuso, ha richiesto il rimborso delle somme già versate al suo legale di fiducia per complessivi €. 8.164,00;
- Dall'esame della documentazione prodotta dal Rag. Vitale Gattuso è emerso che la spesa sostenuta dallo stesso per la sua difesa nel procedimento penale n. 2364/09 R.G.N.R. e n. 1398/13 R.G ammonta ad € 6.260,80 e che il residuo importo pari ad € 1.903,20 trae origine da una parcella emessa nell'ambito di altro procedimento penale;

CONSIDERATO che:

- Il Co.In.R.E.S. ATO PA4 - costituito ai sensi degli articoli 23 e 25 della Legge n. 142 del 1990 in base a disposizioni generali che consentono a Comuni e Province la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni in forma consortile - è stato qualificato Pubblica Amministrazione da numerosi organi giurisdizionali (cfr. Corte di Appello di Palermo – sez. lavoro - sentenze n. 231 e n. 232 del 2011 e Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia sentenza di primo gradi n.781/12 e sentenza di secondo grado 301/A/2012).
- Nella medesima posizione si colloca anche l'art.1 del D.Lgs. 165 del 2001 in forza del quale per amministrazioni pubbliche *si intendono..... le Regioni, le Province, i Comuni ... e i loro Consorzi.*

- Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 3971/2002): *"i consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali"*.
- L'art. 39. della L.R. 29/12/1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale) dispone che ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;
- La precitata disposizione normativa è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, ai sensi del quale:
"L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145. si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità";
- Il Consiglio di Giustizia Amministrativa Sezione Consultiva con parere del 04 aprile 2006, n. 358, ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, nel corso di procedimenti penali, nei confronti di tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni ed, in particolare, nei confronti degli amministratori pubblici;
- L'Ufficio Legislativo Legale della Regione Siciliana, con proprio parere n. 97.2007.11 si esprime: *"... omissis ...La ratio delle citate disposizioni sembra abbastanza chiara: il pubblico funzionano o pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.*
In altri termini le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito.
Tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso. E' necessario, altresì, che venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore ... omissis
In tal senso è anche il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 3235/11/2001, secondo

cui "affinché sorga il diritto del dipendente o dell'amministratore dell'ente pubblico all'assistenza processuale debbono ricorrere l'assoluzione o l'archiviazione da parte del G.I.P. dell'amministratore dell'ente pubblico, che si trovi implicato, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio, in un procedimento penale".

- Il Ministero dell'Interno, con proprio parere del 18 gennaio 2010, ha ritenuto che:

"... omissis ... Per quanto sopra, fatta salva la verifica definitiva da parte dell'Ente in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra citati, si ritiene che possa darsi luogo al rimborso delle spese legali in favore dei predetti dipendenti, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/4/2000, n. 2242, secondo cui la pretesa al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico va riconosciuta solo quando l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria non anche quando il proscioglimento avvenga con formule meramente processuali ...,

La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 804/2010, espresso nella Camera di consiglio del 12.07.2010 e depositato il successivo 19.07.2010 (seppur in tema di archiviazione) ha ritenuto che:

... omissis ... Alla luce di ciò l'Amministrazione chiede se i provvedimenti di archiviazione possano essere assimilati alle sentenze assolutorie o comunque ritenute idonee a rendere ammissibili i rimborsi in oggetto.

Pare, infatti, contraddittorio ammettere la rimborsabilità delle spese in caso di sentenza assolutoria, a cui si è pervenuti a definizione della fase dibattimentale seguente al rinvio a giudizio dell'imputato, e non nel caso di provvedimenti di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini preliminari, motivati in ordine all'esclusione dell'elemento soggettivo del reato e alla sussistenza stessa del fatto. In altri termini, si profilerebbe una disparità di trattamento in ordine a soggetti comunque risultati privi di responsabilità a conclusione delle indagini, definite - nei casi di archiviazione - anticipatamente per decisione dello stesso G.I.P. per la totale carenza di elementi di responsabilità ... omissis ...".

"... omissis ...La materia è ora regolata dall'art. 28 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000, il quale ripete la testuale disposizione dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

Le suddette disposizioni prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi,

ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

In primo luogo, il Collegio ricorda che la predetta disposizione è stata estesa anche agli amministratori pubblici, al di là del tenore letterale che si riferisce unicamente al dipendente dell'ente locale.

La previsione del C.C.N.L. del 14.9.2000, come del resto quella dei decreti precedenti, è stata infatti ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori, "in considerazione del loro status di pubblici funzionari" (cfr. ex multis, Corte dei conti: SS.RR.18.6.1986, n. 501 Sez. II, 15.7.1985, n.141; T.A.R. Abruzzo Sez. Pescara, 3.6.2000, n. 438; Cons. Stato, Sez. V, 17. 7. 2001, n. 3946 e, più di recente, Cons. di Stato, sez. VI, 2.8.2004 n. 5367).

Sotto questo profilo la giurisprudenza della Sezione in sede consultiva ha evidenziato la ratio per cui il soggetto appartenente ad un'organizzazione pubblica, chiamato ingiustamente a rispondere per attività compiute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali non debba sopportare il peso economico del processo, rinvenendone il fondamento nell'art. 28 Cost. (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12novembre 2009, n. 1000) ... omissis ...";

ATTESO che:

Nel concetto di spese processuali vengono compresi tutti gli esborsi che, complessivamente considerati costituiscono il costo del processo e, cioè, l'onere economico che deve essere affrontato dalla parte per il compimento di quegli atti e di quelle attività procedurali che sono necessarie per il conseguimento di un dato risultato.

Sono quindi comprese:

- 1) le spese relative agli atti che la parte compie di propria iniziativa, tra queste, il contributo unificato, le competenze e gli onorari dovuti al difensore (regolati dal rapporto d'opera professionale che lega il professionista al cliente, diversi da quelli dovuti dal soccombente), al consulente tecnico di parte, quelle per il rilascio di copie, le spese di registrazione;
- 2) le spese relative agli atti che la parte chiede e le spese relative agli altri atti necessari al processo.

DATO ATTO che:

- il Rag. Vitale Gattuso, è stato sottoposto al procedimento penale n. 2364/09 R.G.N.R. e n. 1398/13 R.G nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore di questo Consorzio;
- Nei confronti dello stesso il Tribunale Penale di Termini Imerese ha emesso la sentenza di assoluzione n. 137/14, depositata il 04.02.2014, con la quale il richiedente è stato assolto con formula piena perché "il fatto non sussiste".



- Quanto contestato al rag. Vitale Gattuso ha riguardato un'attività inerente l'espletamento delle proprie funzioni di presidente e legale rappresentante del Consorzio;
- Pertanto, si può legittimamente procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal Rag. Vitale Gattuso, per la sua difesa nel procedimento penale di cui sopra.

VISTI:

- L'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n. 145;
- L'art. 24 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30;
- Il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa Sezione Consultiva del 4 aprile 2006, n. 358;
- Il parere dell'Ufficio Legislativo Legale della Regione Siciliana n. 97.2007.11;
- Il parere del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2010;
- Il parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, n. 804/2010 del 12.07./19.07.2010;
- La richiesta del Rag. Vitale Gattuso, di cui alle note pervenute rispettivamente il 05.11.2014, prot. n. 1851, e il 16.01.2015, prot. 126 ;
- la sentenza n. 137/14 del 04.02.2014 emessa dal Tribunale Penale di Palermo, depositata in pari data;
- Le parcelle emesse dall'Avv. Lillo Fiorello n. 3/2010 di € 3.744,00 – n. 34/2011 di € 2.516,80;
- L'attestazione del 03/02/2015 sottoscritta dal sopra citato professionista in merito all'avvenuto pagamento delle spese di giustizia oggetto del richiesto rimborso relative al procedimento penale n. 2364/09 R.G.N.R. e n. 1398/13 R.G. (Tribunale Penale di Termini Imerese);

DISPONE

Per le motivazioni ampiamente rappresentate in premessa, che in questa sede si intendono integralmente riportate:

1. il rimborso delle spese legali sostenute dal Rag. Vitale Gattuso per la sua difesa nel procedimento penale n. 2364/09 R.G.N.R. e n. 1398/13 R.G. (Tribunale Penale di Termini Imerese) al quale lo stesso è stato sottoposto nella sua qualità di presidente e legale rappresentante *pro tempore* del Co.In.R.E.S. ATO PA4 per un importo pari alla complessiva somma di **€ 6.260,80**.
2. Di trasmettere il presente dispositivo all'Ufficio Contabilità per l'inserimento del superiore importo nel piano di rientro e nel bilancio consortile.
3. La pubblicazione del presente dispositivo sul sito istituzionale.



Liquidatore

Dot. Ing. Roberto Celico